

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 dicembre 2024, n. 0159/Pres.

Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi finalizzati al migliore perseguimento delle attività istituzionali delle associazioni di cui all'articolo 35 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali).

Decreto revocato dal DPREg. 23/12/2024, n. 0171/Pres. (B.U.R. 27/12/2024, n. 52).

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Beneficiari dei contributi
- Art. 3 Intensità dei contributi
- Art. 4 Cumulabilità e divieto di doppia contribuzione
- Art. 5 Modalità di presentazione delle domande di contributo
- Art. 6 Attività istruttoria
- Art. 7 Concessione ed erogazione dei contributi
- Art. 8 Rendicontazione
- Art. 9 Spese ammissibili e non ammissibili a rendicontazione
- Art. 10 Revoca e rideterminazione dei contributi
- Art. 11 Abrogazioni
- Art. 12 Modifiche degli allegati
- Art. 13 Norme di rinvio
- Art. 14 Norma transitoria
- Art. 15 Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, le procedure e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'articolo 35 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali).

2. I contributi di cui al presente regolamento consistono in incentivi per favorire il migliore perseguimento delle attività istituzionali degli organi e delle strutture delle associazioni indicate all'articolo 2 anche mediante l'organizzazione e l'attuazione di programmi finalizzati all'integrazione, alla tutela e alla promozione sociale delle persone con disabilità.

Art. 2
(Beneficiari dei contributi)

1. I beneficiari dei contributi sono le associazioni individuate dall'articolo 35, comma 1 della legge regionale 10/1988 di livello provinciale e sub provinciale e i rispettivi comitati regionali, nonché le altre associazioni di categoria individuate dalla Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 35, comma 2, della legge regionale 10/1998.

2. Le associazioni, di cui al comma 1, che sono presenti sul territorio regionale a livello sub provinciale, devono essere dotate di autonomia giuridica e competenza territoriale esclusiva.

Art. 3
(Intensità dei contributi)

1. Una quota pari al 5 per cento delle risorse destinate alla concessione dei contributi è ripartita prioritariamente ai comitati regionali di cui all'articolo 2, comma 1, in misura proporzionale alla spesa prevista per le funzioni di coordinamento e supporto delle proprie associazioni di riferimento.

2. A valere sulla rimanente quota, gli importi massimi dei contributi annui erogabili alle associazioni di cui all'articolo 2, comma 1, sono determinati in base alla richiesta e in relazione al numero di soci ordinari, secondo il seguente schema:

- a) fino a 100 soci: fino a un massimo euro 10.000,00;
- b) da 101 a 500 soci: fino a un massimo di euro 15.000,00;
- c) da 501 a 1000 soci: fino a un massimo di euro 20.000,00;
- d) oltre 1000 soci: fino a un massimo di euro 25.000,00.

3. In caso di insufficiente disponibilità di risorse gli importi sono proporzionalmente ridotti.

4. L'eventuale disponibilità residua dopo la ripartizione effettuata ai sensi dei commi 1 e 2 viene ulteriormente ripartita, in misura proporzionale, tra i comitati regionali nel limite del 90 per cento della spesa prevista per le funzioni di coordinamento e di supporto di cui al comma 1.

Art. 4

(Cumulabilità e divieto di doppia contribuzione)

1. I contributi di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altri contributi regionali aventi le medesime finalità.

Art. 5

(Modalità di presentazione delle domande di contributo)

1. Il soggetto richiedente presenta domanda di contributo, redatta a pena di inammissibilità, attraverso il sistema informatico denominato Istanze On Line (IOL), accessibile dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alla disabilità.

2. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema IOL sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alla disabilità.

3. La domanda è presentata dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni annualità:

- a) nel caso in cui tali termini ricadano in una giornata non lavorativa per l'ufficio competente, essi si intendono prorogati al primo giorno lavorativo seguente;
- b) ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l'ora di inoltro telematico tramite il sistema IOL.

4. I modelli di domanda consistono in una parte generale, relativa agli elementi identificativi dei soggetti richiedenti e delle rispettive associazioni/comitati regionali, resa con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli n. 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e in una parte specifica per le associazioni e per i comitati regionali.

5. Le domande di contributo sono corredate da:

- a) per le associazioni:
 1. relazione sulle attività dell'associazione rivolte anche alle attività di integrazione, tutela e promozione sociale delle persone con disabilità;
 2. numero dei soci ordinari;
 3. importo richiesto compreso nei limiti di cui all'articolo 3, comma 2;
 4. indicazione delle modalità di pagamento del contributo;

5. indicazione degli altri contributi pubblici e privati eventualmente ottenuti per la stessa attività con l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni;
 6. l'imposta di bollo qualora il beneficiario non rientri fra le previsioni di esenzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo);
- b) per i comitati regionali:
1. relazione sulle funzioni di coordinamento e di supporto delle attività delle associazioni di riferimento, con quantificazione della relativa spesa prevista;
 2. indicazione delle modalità di pagamento del contributo;
 3. indicazione degli altri contributi pubblici e privati eventualmente ottenuti per la stessa attività con l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni;
 4. l'imposta di bollo qualora il beneficiario non rientri fra le previsioni di esenzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo).
6. Sono inammissibili le domande:
- a) presentate al di fuori dei termini di cui al comma 3;
 - b) non redatte e inoltrate per via telematica tramite il sistema IOL;
 - c) presentate da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 2;
 - d) riguardanti finalità diverse da quelle indicate all'articolo 1, comma 2.

Art. 6
(Attività istruttoria)

1. Il Servizio competente svolge l'istruttoria delle domande presentate e chiede eventuali integrazioni che devono pervenire entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso inutilmente il quale la domanda viene dichiarata inammissibile.

Art. 7
(Concessione ed erogazione dei contributi)

1. I contributi sono concessi ed erogati entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 5, comma 3, in unica soluzione con decreto del Direttore del servizio competente.

2. I contributi concessi sono utilizzati per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2 in relazione alle spese considerate ammissibili di cui all'articolo 9, comma 1.

Art. 8
(Rendicontazione)

1. I beneficiari degli incentivi presentano rendiconto con le modalità stabilite dall'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia

di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) entro i termini stabiliti nel decreto di concessione.

2. Le rendicontazioni vengono trasmesse per mezzo di posta elettronica certificata (PEC) intestata all'ente richiedente, all'indirizzo PEC della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità utilizzando la modulistica di cui all'allegato A al presente regolamento.

3. Il termine di rendicontazione è prorogabile per una sola volta, su motivata richiesta da presentarsi entro i termini di cui al comma 1.

4. Alla documentazione di cui al comma 1 vanno allegati:

- a) il bilancio consuntivo dell'anno per il quale il contributo è stato concesso;
- b) una relazione descrittiva delle attività svolte nell'anno medesimo.

5. In sede di rendicontazione sono altresì indicati gli ulteriori contributi pubblici e privati eventualmente ottenuti per la stessa attività la cui somma non deve superare l'ammontare dei costi effettivamente rimasti a carico del beneficiario, salvo quanto previsto dall'articolo 4.

6. Il Servizio competente può effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, per verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dai beneficiari in relazione all'utilizzo dei contributi concessi.

Art. 9

(Spese ammissibili e non ammissibili a rendicontazione)

1. Sono ammesse a rendicontazione le seguenti spese sostenute nell'anno solare di presentazione della domanda di finanziamento, correlate al perseguimento delle attività istituzionali, comprensive delle attività volte all'organizzazione e all'attuazione di programmi finalizzati all'integrazione, alla tutela e alla promozione sociale delle persone con disabilità:

- a) spese di funzionamento delle associazioni/comitati regionali quali ad esempio locazione, illuminazione, riscaldamento, condizionamento, pulizie;
- b) spese telefoniche, escluso acquisto apparecchi di telefonia fissa o mobile se superiori ad euro 516,46;
- c) acquisto di beni mobili necessari per il funzionamento delle associazioni/comitati regionali entro il limite massimo di euro 516,46;
- d) costo del personale dipendente;
- e) spese per prestazioni di soggetti esterni relative ad adempimenti di carattere amministrativo, contabile e fiscale che il richiedente non è in grado di svolgere per mancanza di professionalità interne;
- f) il costo dell'accompagnatore, ovvero, esclusivamente per le associazioni che perseguono la tutela dei cittadini con deficit sensoriali, il costo del mediatore della comunicazione;
- g) spese postali e di cancelleria;
- h) rimborso delle spese sostenute da volontari solo se intestate e documentate;

- i) rimborso delle spese sostenute dagli organi istituzionali e documentate, fino a un massimo di euro 2.000,00;
- j) spese per l'organizzazione di eventi e convegni di rilievo regionale e relativi costi accessori (ad esempio stampe, fotocopie, materiale pubblicitario, materiale promozionale);
- k) spese relative all'organizzazione di attività sportive e ludiche che favoriscono la socializzazione e l'inclusione delle persone con disabilità;
- l) spese per copertura assicurativa delle manifestazioni e degli eventi organizzati di cui alle lettere j) e k).

2. Non sono ammissibili a contributo le seguenti spese:

- a) attività realizzate in contesti residenziali e semiresidenziali già sostenute da specifici interventi economici pubblici;
- b) spese relative a interventi strutturali e di manutenzione straordinaria;
- c) spese per l'organizzazione di manifestazioni organizzate da soggetti diversi dall'associazione richiedente;
- d) spese per l'acquisto di beni ammortizzabili superiori a 516,46 euro;
- e) spese di rappresentanza e compensi, incentivi, sostegni e altri emolumenti in qualsiasi forma attribuiti ai titolari di cariche sociali;
- f) spese di natura sanitaria;
- g) spese per imposte e tasse.

Art. 10

(Revoca e rideterminazione dei contributi)

1. L'omessa presentazione della documentazione di cui all'articolo 8 entro il termine fissato, eventualmente prorogabile per una sola volta ai sensi dell'articolo 8, comma 3, comporta la revoca del contributo e l'obbligo di restituzione delle somme percepite ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

2. Il contributo concesso è rideterminato, con recupero delle somme già erogate in eccedenza, nel caso in cui le spese rendicontate, ritenute ammissibili, siano inferiori al contributo concesso.

3. Il contributo concesso è rideterminato, con recupero delle somme già erogate in eccedenza, qualora in sede di rendicontazione risulti superiore al 90 per cento del totale delle spese dichiarate nel bilancio consuntivo.

4. Il contributo viene altresì diminuito in sede di rendicontazione dell'eventuale avanzo di gestione presente nel bilancio consuntivo riferito all'anno di concessione, con recupero delle somme già erogate in eccedenza.

Art. 11

(Abrogazioni)

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 1° giugno 2012, n. 120 (Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi finalizzati al migliore perseguimento delle attività istituzionali delle associazioni previsti dall'articolo 35 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali)).

Art. 12
(Modifiche degli allegati)

1. Eventuali modifiche ed integrazioni degli allegati al presente regolamento sono disposte con decreto del Direttore centrale competente, da pubblicarsi sul sito istituzionale della Regione nella sezione dedicata.

Art. 13
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 14
(Norma transitoria)

1. Il presente regolamento non si applica ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore dello stesso, per i quali continua ad applicarsi la disciplina di cui al DPREg. 120/2012.

2. Nelle more della messa in esercizio della piattaforma Istanze On Line – IOL, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, i soggetti richiedenti presentano domanda per mezzo di posta elettronica certificata (PEC) intestata all'ente richiedente, all'indirizzo PEC della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità utilizzando la modulistica di cui all'allegato B al presente regolamento.

Art. 15
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2025.